

**CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO**



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E  
DELL'IGIENE AMBIENTALE**

## SOMMARIO

<b>Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b> .....	3
<b>Articolo 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI</b> .....	3
<b>Articolo 3 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DEL SOGGETTO GESTORE</b> .....	4
<b>Articolo 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI</b> .....	5
<b>Articolo 5 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI</b> .....	5
<b>Articolo 6 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA</b> .....	7
<b>Articolo 7 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI</b> .....	7
<b>Articolo 8 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI</b> .....	8
<b>Articolo 9 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI</b> .....	9
<b>Articolo 10 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b> .....	9
<b>Articolo 11 - RACCOLTA DIFFERENZIATA</b> .....	9
<b>Articolo 12 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI</b> .....	9
<b>Articolo 13- MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI</b> .....	9
<b>Articolo 14 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI</b> .....	10
<b>Articolo 15 - CONTROLLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI</b> .....	10
<b>Articolo 16 - CESTINI PORTARIFIUTI</b> .....	10
<b>Articolo 17 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO</b> .....	10
<b>Articolo 18 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE</b> .....	10
<b>Articolo 19 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI</b> .....	11
<b>Articolo 20 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI</b> .....	12
<b>Articolo 21 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI</b> .....	13
<b>Articolo 22 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE</b> .....	13
<b>Articolo 23 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO</b> .....	13
<b>Articolo 24 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI</b> .....	13
<b>Articolo 25 - CADITOIE STRADALI E FONTANE</b> .....	13
<b>Articolo 26 - CAROGNE DI ANIMALI</b> .....	14
<b>Articolo 27 - CONDUZIONE DI ANIMALI</b> .....	14
<b>Articolo 28 - CANTIERI EDILI</b> .....	14
<b>Articolo 29 - RIFIUTI INERTI</b> .....	14
<b>Articolo 30 - DIVIETO DI SOSTA PER SERVIZI DI PULIZIA</b> .....	14
<b>Articolo 31 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE</b> .....	15
<b>Articolo 32 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ</b> .....	15
<b>Articolo 33 - SANZIONI</b> .....	15
<b>Articolo 34 - DISPOSIZIONE FINALE</b> .....	18
<b>ALLEGATO 1</b> .....	19

## **Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

## **Articolo 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo quanto previsto dall'art. 184 del D.Lgs 152/2006.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto dall'art. 186 del D.Lgs 152/2006;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - l) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - m) il combustibile derivato dai rifiuti.
4. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di competenza statale che fisserà i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli individuati all'all.1), che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. I criteri qualitativi e quantitativi per il conferimento al SOGGETTO GESTORE direttamente o presso i Centri di Raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, sono fissati nel regolamento di gestione dei Centri di Raccolta;
6. Sono pericolosi i rifiuti urbani e speciali precisati nell'elenco di cui all'allegato D della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006.

### **Articolo 3 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DEL SOGGETTO GESTORE**

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune, attraverso il SOGGETTO GESTORE, garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali; su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi.
3. Il SOGGETTO GESTORE, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalla convenzione stipulata con il Comune, provvede a:
- effettuare la raccolta differenziata;
  - effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
  - effettuare il lavaggio delle aree pubbliche
  - attuare il trasporto dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento o di recupero;
  - realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero.
4. I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati da altro soggetto

individuato dal Comune oppure, secondo quanto prevede la convenzione dal SOGGETTO GESTORE

5. Il Comune e il SOGGETTO GESTORE nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato, senza corrispettivo e riconoscendo le sole spese documentate, e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
6. Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto od in parte i rifiuti urbani assimilati derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, può essere riconosciuta una riduzione tariffaria in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati o altre forme di incentivazione.
7. Le riduzioni tariffarie sono disciplinate dal regolamento comunale che istituisce la tassa o la tariffa dei rifiuti solidi urbani, con apposita Delibera di Giunta Comunale.

#### **Articolo 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia e dal contratto di servizio tra il Comune e il SOGGETTO GESTORE.
2. L'ordinanza sindacale, in particolare, può disciplinare:
  - modalità e orari di conferimento;
  - frequenze minime garantite per la raccolta;
  - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
  - bonifiche di eventuali siti inquinati;
  - sanzioni per il mancato rispetto della normativa comunale.

#### **Articolo 5 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI**

1. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.
2. Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati di cui all'all. 1) in maniera differenziata, mediante appositi involucri protettivi (sacchi a perdere e/o contenitori) in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
3. Le modalità di conferimento vengono indicate dall'ordinanza sindacale.
4. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
  - a) i rifiuti urbani ingombranti;
  - b) i rifiuti pericolosi;

- c) i rifiuti speciali non assimilati;
  - d) i rifiuti allo stato liquido;
  - e) rifiuti polverulenti
  - f) i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli di grosse dimensioni e/o legname ).
5. I sacchi a perdere devono:
- a) possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale;
  - b) essere conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, all'interno delle aree individuate da ordinanza sindacale come punti di raccolta;
  - c) essere conferiti negli orari previsti dalla ordinanza sindacale.
6. I contenitori rigidi posti in area privata devono:
- a) essere acquistati in conformità alle direttive del SOGGETTO GESTORE, oppure essere forniti in comodato d'uso dal SOGGETTO GESTORE stesso;
  - b) essere collocati su luogo pubblico o comunque su luogo da concordare con il SOGGETTO GESTORE e ritirati negli orari previsti dall'ordinanza sindacale;
  - c) essere puliti a cura dell'utente.
7. I contenitori rigidi posti su aree pubbliche devono (cestini gettacarte, bidoni nelle aree cimiteriali, ecc.):
- a) essere posizionati a cura del SOGGETTO GESTORE in aree idonee in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
  - b) essere puliti attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.
8. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati (siringhe) possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
9. E' vietato incendiare i rifiuti.
10. E' vietato conferire rifiuti differenziabili nei sacchi per i rifiuti indifferenziati
11. E' vietato conferire rifiuti indifferenziati nei sacchi dedicati ai rifiuti differenziabili, con particolare riguardo alla frazione organica all'interno della quale non deve essere assolutamente inserito alcun materiale diverso da quelli espressamente previsti.

## **Articolo 6 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA**

1. il SOGGETTO GESTORE provvede, per la raccolta dei rifiuti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento da effettuarsi mediante contenitori posti su aree pubbliche, ai seguenti adempimenti:
  - a) L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con la prescritta segnaletica, che deve essere concordata con gli uffici comunali competenti. Devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori quando necessarie.
  - b) I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
  - c) I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.
  - d) Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali, e di almeno 15 metri da scuole, monumenti, immobili di interesse storico-artistico, chiese.
  - e) La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del SOGGETTO GESTORE gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.
3. E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
4. E' inoltre vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori, fatto salvo quanto stabilito con Ordinanza Sindacale.
5. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal SOGGETTO GESTORE in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

## **Articolo 7 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI**

1. I rifiuti ingombranti (materassi, mobili, ecc.) ed i pneumatici scartati dai cittadini (singoli e nuclei familiari) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento e l'asportazione dei rifiuti ingombranti devono avvenire:

- a) mediante consegna diretta da parte dell'utente presso l'appositi Centri di raccolta;
  - b) mediante conferimento nel giorno e nell'ora concordata con il SOGGETTO GESTORE, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.
3. Le specifiche modalità del conferimento e dell'asportazione sono disciplinate da apposita ordinanza sindacale o con provvedimento adottabile dal SOGGETTO GESTORE.
  4. Si fa obbligo alle attività che danno luogo a pneumatici come scarto della propria attività, di smaltire i pneumatici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  5. il SOGGETTO GESTORE può prevedere, in accordo con il Comune, il rimborso delle spese (o parte di esse) da parte dei singoli utenti per smaltire particolari tipi di ingombranti.
  6. Gli enti e le imprese dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici anche tramite lo stesso SOGGETTO GESTORE, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altre ditte del settore autorizzate;
  7. L'accesso e la gestione dei Centri di Raccolta vengono stabilite da apposito e distinto regolamento comunale.

#### **Articolo 8 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI**

1. I seguenti beni durevoli e RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al SOGGETTO GESTORE, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 7 comma 2:
  - a) frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria;
  - b) lavatrici, lavastoviglie, cucine;
  - c) televisori e monitor;
  - d) tutte le restanti apparecchiature elettriche ed elettroniche (telefonini, accessori di Computer, fotocopiatrici, piccoli elettrodomestici, rasoi elettrici, ecc.)
  - e) neon e lampade a risparmio energetico;
2. Le utenze domestiche possono conferire, gratuitamente, direttamente i beni durevoli e i RAEE precedentemente descritti direttamente presso il Centro di Raccolta;
3. Il conferimento da parte dei rivenditori e produttori professionali deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 151/2005 e relativi decreti attuativi e con appositi orari dedicati.



### **Articolo 9 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI**

- 1 I rifiuti urbani pericolosi elencati nell'allegato 2 del presente regolamento e provenienti da cittadini e famiglie devono essere conferiti presso i Centri di Raccolta, o negli esercizi commerciali che abbiano ricevuto dal SOGGETTO GESTORE idonei contenitori per la raccolta.
- 2 I rifiuti pericolosi riportati negli elenchi di cui all'allegato D della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 e provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite il SOGGETTO GESTORE, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore autorizzati.

### **Articolo 10 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione (per definizione rifiuti urbani), costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti, dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

### **Articolo 11 - RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e dell'O.P.C.M. 3639 del 11.01.2008 e s.m.i., è attuata sul territorio comunale la raccolta differenziata con le modalità individuate con Ordinanza Sindacale n. 2 del 7/01/2009 per le diverse frazioni di conferimento e raccolta.

### **Articolo 12 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:
  - a) in appositi contenitori e/o sacchi analoghi a quelli destinati ai rifiuti urbani o presso i Centri di Raccolta;
  - b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree interne all'insediamento del produttore stesso; il SOGGETTO GESTORE potrà provvedere, in tal caso, alla fornitura del contenitore in locazione previo accordo con il richiedente.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani e, in quanto tali, non compresi nell'all. 1) del presente regolamento, dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad altri operatori del settore autorizzati.

### **Articolo 13- MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.
2. I veicoli devono altresì ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o

autorizzazioni concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio.

#### **Articolo 14 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

1. La fase finale di smaltimento e recupero dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del SOGGETTO GESTORE presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

#### **Articolo 15 - CONTROLLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

1. I rifiuti, oggetto del regime di privativa, prima di essere avviati allo smaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento, devono essere pesati.
2. Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti solidi urbani saranno definite nella convenzione tra il Comune e il SOGGETTO GESTORE.

#### **Articolo 16 - CESTINI PORTARIFIUTI**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il SOGGETTO GESTORE o, per le aree verdi, il soggetto eventualmente individuato dal Comune provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella convenzione, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

#### **Articolo 17 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO**

1. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

#### **Articolo 18 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE**

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

3. ai sensi dell'O.S. n. 12 DEL 26.01.2009 è fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani e di fabbricati, confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali, di:
  - a) Mantenere puliti da erbe e da arbusti i muri ed i cigli di proprio interesse, confinanti con le strade ed aree pubbliche;
  - b) Conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere, effettuandone la pulizia e manutenzione con regolarità, in modo da non compromettere l'incolumità e la salubrità pubblica e in modo da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;
  - c) Mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale. In caso di caduta sulla sede stradale di vegetazione e/o materiale di qualsiasi genere, è fatto obbligo al proprietario o detentore del fondo rustico o urbano di provvedere all'immediata rimozione, a tutela della sicurezza della circolazione stradale;
4. E' fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani di effettuare la regolare e costante cura, pulizia e manutenzione dei predetti fondi, ivi compresi i cortili, gli orti e qualsiasi area di proprietà privata, al fine di prevenire l'indiscriminata proliferazione della vegetazione spontanea. Va tassativamente evitato che la vegetazione (anche spontanea) proveniente dai fondi rustici mal curati, arrechi danno e/o sia causa di malfunzionamento degli impianti della pubblica illuminazione e degli impianti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche (caditoie), evitando altresì che la vegetazione sia di ostacolo ai flussi luminosi provenienti dai corpi illuminanti dell'impianto di pubblica illuminazione o che la medesima vegetazione costituisca impedimento al libero deflusso delle acque meteoriche verso le caditoie stradali;
5. È fatto divieto assoluto di abbandonare e depositare il materiale di risulta proveniente dalla pulizia dei fondi rustici (erbe, sterpaglie, ecc.) lungo le strade. Tali rifiuti potranno essere smaltiti mediante accordi con il SOGGETTO GESTORE.
6. E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
7. Qualora i proprietari, i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro 48 ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita di ufficio senza obbligo di preavviso.
8. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.
9. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti

#### **Articolo 19 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono

lasciare pulito, al termine della propria attività, il suolo occupato o in alternativa stipulare apposita convenzione con il SOGGETTO GESTORE.

2. Quanto sopra deve avvenire in conformità alle prescrizioni del Regolamento – Disciplina del Commercio Ambulante – in vigore e l'Ordinanza Sindacale.
3. Il punto vendita deve essere mantenuto pulito durante l'intero orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento.
4. L'Amministrazione Comunale provvede ad informare il SOGGETTO GESTORE, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.
5. In occasione di mercati e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta con il SOGGETTO GESTORE, in accordo con il Comune, che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

#### **Articolo 20 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola area di posteggio deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori e provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
5. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. Le modalità del relativo conferimento sono le stesse dei Rifiuti Solidi Urbani.
6. All'orario di chiusura l'area dovrà essere perfettamente pulita.

### **Articolo 21 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze sindacali in materia, al SOGGETTO GESTORE previa stipula di apposita convenzione.

### **Articolo 22 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti a comunicare al SOGGETTO GESTORE, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione con il SOGGETTO GESTORE.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal SOGGETTO GESTORE in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

### **Articolo 23 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli, salva diversa previsione di legge.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

### **Articolo 24 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal SOGGETTO GESTORE, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

### **Articolo 25 - CADITOIE STRADALI E FONTANE**

1. il SOGGETTO GESTORE provvede a mantenere sgombri le caditoie stradali e le griglie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.

2. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

#### **Articolo 26 - CAROGNE DI ANIMALI**

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

#### **Articolo 27 - CONDUZIONE DI ANIMALI**

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.
3. Sono tenuti, altresì, a raccogliere immediatamente le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

#### **Articolo 28 - CANTIERI EDILI**

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.);
3. Durante l'esecuzione dei lavori i rifiuti inerti vanno raccolti in idonei contenitori.

#### **Articolo 29 - RIFIUTI INERTI**

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire a cura del produttore presso discariche di seconda categoria – tipo A oppure presso appositi punti di raccolta predisposti dal SOGGETTO GESTORE.

#### **Articolo 30 - DIVIETO DI SOSTA PER SERVIZI DI PULIZIA**

1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

### **Articolo 31 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE**

1. E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

### **Articolo 32 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'**

1. Chiunque, previo idoneo titolo, pone sul suolo pubblico, manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, il Comune o il SOGGETTO GESTORE provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

### **Articolo 33 - SANZIONI**

1. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e dal Comune, nonché dalle guardie ecologiche volontarie in servizio presso il Comune, secondo le procedure e le leggi vigenti.
2. I trasgressori saranno assoggettati alle sanzioni amministrative di seguito riportate, fatte salve le ulteriori sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

Articolo 5 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI	Comma 1. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.	Da € 50,00 a € 300,00
	Comma 9. E' vietato incendiare i rifiuti.	Da € 500,00 a € 2.000,00
	Comma 10. E' vietato conferire rifiuti differenziabili nei sacchi per i rifiuti indifferenziati	Da € 100,00 a € 500,00
	Comma 11. E' vietato conferire rifiuti indifferenziati nei sacchi dedicati ai rifiuti differenziabili, con particolare riguardo alla frazione organica all'interno della quale non deve essere assolutamente inserito alcun materiale diverso da quelli espressamente previsti	Da € 105,00 a € 620,00

Articolo 6 – NORME RELATIVE AI CONTENITORI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA	Comma 3. E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.	Da € 100,00 a € 500,00
	Comma 4. E' inoltre vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori	Da € 500,00 a € 2.000,00
Articolo 16 – CESTINI PORTARIFIUTI	Comma 2. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.	Da € 100,00 a € 500,00
	Comma 3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.	Da € 100,00 a € 500,00
Articolo 17 - DIVIETO DI IM- BRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO	Comma 1. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.	Da € 500,00 a € 2.000,00

---



<p>Articolo 18 – <b>PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE</b></p>	<p>Comma 4. È vietato che la vegetazione (anche spontanea) proveniente dai fondi rustici mal curati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. arrechi danno e/o sia causa di malfunzionamento degli impianti della pubblica illuminazione e degli impianti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche (caditoie),</li> <li>2. sia di ostacolo ai flussi luminosi provenienti dai corpi illuminanti dell'impianto di pubblica illuminazione;</li> <li>3. impedisca il libero deflusso delle acque meteoriche verso le caditoie stradali;</li> </ol>	<p>Da € 105,00 a € 620,00</p>
<p>Articolo 23 - <b>ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO</b></p>	<p>Comma 1. È vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli. Le sanzioni saranno a carico dell'intestatario della pubblicità per ogni punto della distribuzione.</p>	<p>Da € 100,00 a € 500,00</p>
<p>Articolo 25 – <b>CADITOIE STRADALI E FONTANE</b></p>	<p>Comma 1. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili</p>	<p>Da € 105,00 a € 620,00</p>
<p>Articolo 29 - <b>RIFIUTI INERTI</b></p>	<p>Comma 1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani</p>	<p>Da € 500,00 a € 2.000,00</p>
<p>Articolo 30 - <b>DIVIETO DI SOSTA PER SERVIZI DI PULIZIA</b></p>	<p>Comma 1. E' vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata.</p>	<p>Da € 50,00 a € 100,00</p>
	<p>Comma 2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.</p>	<p>Da € 50,00 a € 100,00</p>
<p>Articolo 31 - <b>DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE</b></p>	<p>Comma 1. E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.</p>	<p>Da € 100,00 a € 500,00</p>
<p>Controllo dell'evasione</p>	<p>Tutte le attività commerciali che risulteranno non in regola per il pagamento della TARSU avranno la</p>	<p>Al 1° accertamento:</p>

della TARSU	sospensione della licenza oltre sanzione così come previste dalla normativa vigente	sospensione di 1 giorno Ai successivi accertamenti: sospensione di 3 giorni
-------------	---	---

#### **Articolo 34 - DISPOSIZIONE FINALE**

1. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

## ALLEGATO 1

<b>Cod. CER</b>	<b>RIFIUTI ASSIMILATI</b>
<b>15 01</b>	<b><u>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)</u></b>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 06	Imballaggi in materiale misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
<b>20 01</b>	<b><u>FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA</u></b> <b><u>(TRANNE 15 01)</u></b>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 03 02	
20 01 10	Abiti e prodotti tessili
20 01 11	
20 01 23*	Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
20 01 35*	
20 01 36*	
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 31*	Farmaci
20 01 32*	
<b>20 02</b>	<b><u>RIFIUTI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI</u></b>

	<b><u>PROVENIENTI DA CIMITERI</u></b>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili – sfalci di potature
<b>20 03</b>	<b><u>ALTRI RIFIUTI URBANI</u></b>
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Cartucce e toner esauriti